

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania”

(ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO)

Ente di terzo settore D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

Premesso che il giorno 01/12/2019 alle ore 20:00 si costituiva sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n° 117 l'Associazione Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania con sede legale a Macerata Campania (ce) in via Trieste n° 62 e successive modificazioni, un'associazione di organizzazione di volontariato (ODV), Ente di terzo settore non commerciale e senza scopo di lucro il presente statuto modifica il precedente, in particolare si riporta interamente il nuovo statuto approvato in dall'assemblea dei soci il 16/01/2021.

TITOLO DI COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 Costituzione

È costituita l'Associazione Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania con sede legale a Macerata Campania (ce) in via Trieste n° 62, essa è un'associazione di “ODV”, Ente del terzo settore non commerciale e senza fini di lucro.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente di terzo settore che, a norma dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge 6 giugno 2016, n° 106. E il D.lgs. 3 luglio 2017 n° 17, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto.

L'associazione non è una formazione o un'Associazione politica, né un'Associazione sindacale o Professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti Enti. L'Associazione, in quanto riconosciuta, è regolata dagli artt. 14 e 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Art. 4 Attività generali Dell'Associazione

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale le attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5. Comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, in particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- Assistenza alle persone e famiglie indigenti con la distribuzione di aiuti umanitari;
- Organizzazione d'interesse solidaristiche e di utilità sociale;
- interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; interventi e prestazioni sanitarie;

Art. 5 Attività di interesse secondario

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività generali dell'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo i criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n° 328 e s.m.i., e interventi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104 e alla legge 22 giugno 2016, n° 112 e s.m.i.;
- Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n° 225 e successive modificazioni, e del D.lgs. n° 1 del 2 gennaio 2018 (codice di protezione civile);
- Promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n° 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n° 244;
- Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 6 Gestione delle attività Organizzative

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo di organizzazioni di volontariato e di attività solidaristiche e di utilità sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti di terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

Può inoltre stipulare accordi e convenzioni e promuovere e/o costruire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Tali attività della ODV avverranno grazie agli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese vive sostenute e documentate, con i criteri di cui all'art. 17 comma 4, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni da lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti.

Se i ricavi, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito ufficiale: <https://www.serviziovolontariatosocialecampania.it> o della rete associativa a cui aderisce.

TITOLO III FUNZIONAMENTO

Art. 7 Esercizio sociale, Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio organizzativo di volontariato e sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio organizzativo di volontariato e sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro e non oltre i termini previsti dalle normative vigenti.

Il bilancio d'esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalle normative vigenti. Il bilancio dell'esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 8 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dell'art. 14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 17 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale.

Art. 9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai:

- Beni immobili e di proprietà;
- Eccedenze degli esercizi annuali;
- Donazioni, erogazioni, lasciti;
- Quote di partecipazione societarie;
- Obbligazioni e altri titoli pubblici;
- Fondo di riserva;

da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Fa Parte del patrimonio, inoltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, redditi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo proseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività d'interesse generale direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con modalità di cui all'art. 23 del presente statuto.

Art. 10 Fonti di Finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- Quote annuali di tesseramento dei soci;
- Proventi di gestione del patrimonio;
- Ricavato dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e dalle attività di cui agli art. 4,5 e 6 del presente statuto;
- Attività di raccolta fondi;
- Contributi di soci o di altre persone fisiche;
- Contributi Enti pubblici e privati;
- Convenzioni con Enti Pubblici;
- Erogazioni liberali;
- Titoli di solidarietà;

da attività commerciali marginali. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte a finanziamento delle attività di

interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 11 Libri sociali

L'Associazione si dota di libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art. 12 Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'art. 21 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 13 Adesione all'Associazione

Chiunque può aderire all'Associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente statuto e dello statuto della rete associativa cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail o pec, e dichiarando di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente a formalizzare l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda d'iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera la richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle Assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti. I soci maggiorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Art. 14 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) A concorrere all'elaborazione del programma dell'associazione, nonché a percepire alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) A usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) A partecipare alle Assemblee;
- d) Ad approvare le modifiche dello statuto e regolamenti;
- e) Ad approvare i bilanci;
- f) A eleggere gli organi sociali e farsi eleggere dagli stessi.

È garantita la libertà eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art. 15 doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) A sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) A versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) Ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) A rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 16 Cessazione del tesseramento

I soci cessano di essere tesserati per l'Associazione:

- a) Per dimissioni;
- b) Per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) Per decesso;
- d) Per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) Per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'Associazione;

competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari della rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della rete associativa cui l'Associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale rete associativa, con le modalità previste dallo statuto della stessa.

TITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17 organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

ricorrendo le circostanze di cui all'art. 21 del presente statuto, è organo sociale anche l'Organo di controllo.

Art. 18 L'assemblea sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

È composto dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere comunicate con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale assemblea Ordinaria:

- Approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
- Approva, quanto previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- Delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno;

sia in via Ordinaria che Straordinaria;

- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi;

- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sulla sua competenza;

in via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti;

in seconda convocazione, che può tenersi in base all'art. 2366 del codice civile dopo 8 giorni dalla convocazione della prima seduta.

La riunione è valida qualunque sia il numero di intervenuti, conformemente alle disposizioni del codice civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre la sua.

I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro dell'adunanza e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale.

Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici.

Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea sociale.

È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 8 membri compreso il presidente.

La maggioranza dei suoi componenti deve essere socia dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica 5 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- Mantiene rapporti con gli Enti locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri Enti pubblici e di soggetti privati;
- Attua gli indirizzi dell'Assemblea sociale;
- Assegna gli incarichi di lavoro;
- Approva i programmi di attività;
- Approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- Coadiuvava il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- Elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- Elegge al suo interno, su proposta del suo presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- Delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di eleggere in merito al Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione.

In via Ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiama al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla sua celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocata dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni dell'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475 - ter del codice civile.

Art. 20 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea sociale tra i soci dell'Associazione.

Dura 5 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i propri poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica Delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti.

Predisporre per l'Assemblea sociale il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 21 L'organo di controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un dei componenti. Essi durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non siano nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui uno dei suoi componenti sia un revisore dei conti legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 22 Iscrizione nel registro unico del terzo settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli art. 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio rappresentante legale o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di Ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche delle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 23 rimandi al codice civile e nella normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto non compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni iscritte nel registro unico del terzo settore o alla rete associativa cui si aderisce.

Norma transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione del registro unico del terzo settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Firma del Presidente

Francesco Horaceo

Firma del Vicepresidente

Nicola Verrillo

Firma del Vicepresidente Vicario

Elisabetta Gatti

Firma del Segretario

Giuseppe Barbato

Firma del Cassiere

Barbato Roberto

Firma dei Consiglieri

Paolo Pasquarillo

Alessandro Pellegrino

Laura Pellegrino